

122.

Allegato A

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

	PAG.		PAG.
Atti di controllo e di indirizzo	4985	Disegno di legge S. 1539 (approvato dal Senato) n. 2851:	
		(Ordini del giorno)	4961
Disegno di legge n. 2063-B:		Disegno di legge S. 1407 (approvato dalla Camera e modificato dal Senato) n. 1579-B:	
(Emendamenti alla tabella n. 1/A annessa all'articolo 2)	4931	(Articoli 1 e 2)	4965
(Articolo 3)	4932	Disegno di legge S. 1582 (approvato dalla III Commissione permanente del Senato) n. 2763:	
(Emendamenti alla tabella n. 2 annessa all'articolo 3)	4934	(Articoli da 1 a 6)	4971
(Articolo 4)	4934	Disegno di legge S. 895 (approvato dalla I Commissione permanente del Senato) n. 2746:	
(Emendamenti alla tabella n. 13 annessa all'articolo 14)	4935	(Articoli da 1 a 11)	4975
(Articolo 22)	4936	Missione valevole nella seduta del 22 dicembre 1996	4985
(Tabella A nel testo approvato dal Senato)	4936	Proposta di legge Senese ed altri S. 883 (approvato dalla II Commissione permanente del Senato) n. 2736:	
(Ordine del giorno)	4937	(Articoli da 1 a 4)	4981
Disegno di legge n. 2371-B:		Proposte di legge (Annunzio)	4985
(Articoli 1 e 2)	4941		
(Emendamenti alle tabelle A, B, C e D annesse all'articolo 2)	4942		
(Articolo 3)	4950		
(Emendamenti all'articolo 3)	4951		
(Prospetto di copertura)	4953		
(Ordini del giorno)	4957		

N. B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

PAGINA BIANCA

***DISEGNO DI LEGGE: BILANCIO DI PREVISIONE
DELLO STATO PER L'ANNO FINANZIARIO 1997 E
BILANCIO PLURIENNALE PER IL TRIENNIO 1997-1999
(APPROVATO DALLA CAMERA E MODIFICATO DAL
SENATO) (2063-B)***

PAGINA BIANCA

EMENDAMENTI PRESENTATI ALLA TABELLA N. 1/A ANNESSA ALL'ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE

(Per l'articolo 2 del disegno di legge si veda l'A.C. n. 2063-B)

ART. 2.

Alla tabella 1/A, Presidenza del Consiglio dei ministri, al capitolo 1184, variare gli importi di competenza e di cassa:

CP: + 20.000.000.000;

CS: + 20.000.000.000.

Conseguentemente alla tabella 2, Ministero del tesoro, al capitolo 5032, variare gli importi di competenza e di cassa:

CP: - 20.000.000.000;

CS: - 20.000.000.000.

Tab. 1/A. 1.

Bono, Armani, Valensise.

Alla tabella 1/A, Presidenza del Consiglio dei ministri, al capitolo 1232, variare gli importi di competenza e di cassa:

CP: + 50.000.000.000;

CS: + 50.000.000.000.

Conseguentemente alla tabella 2, Ministero del tesoro:

al capitolo 5032, variare gli importi di competenza e di cassa:

CP: - 22.000.000.000;

CS: - 22.000.000.000.

al capitolo 5033, variare gli importi di competenza e di cassa:

CP: - 28.000.000.000;

CS: - 28.000.000.000.

Tab. 1/A. 2.

Bono, Armani, Valensise.

Alla tabella 1/A, Presidenza del Consiglio dei ministri, al capitolo 2541, variare gli importi di competenza e di cassa:

CP: - 300.000.000;

CS: - 300.000.000.

Conseguentemente alla tabella 2, Ministero del tesoro, al capitolo 5032, variare gli importi di competenza e di cassa:

CP: + 300.000.000;

CS: + 300.000.000.

Tab. 1/A. 3.

Bono, Armani, Valensise.

Alla tabella 1/A, Presidenza del Consiglio dei ministri, al capitolo 5501, variare gli importi di competenza e di cassa:

CP: - 76.400.000.000;

CS: - 76.400.000.000.

Conseguentemente alla tabella 2, Ministero del tesoro, al capitolo 4646, variare gli importi di competenza e di cassa:

CP: + 76.400.000.000;

CS: + 76.400.000.000.

Tab. 1/A. 4.

Bono, Armani, Valensise.

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 3.

(Stato di previsione del Ministero del tesoro
e disposizioni relative).

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero del tesoro, per l'anno finanziario 1997, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 2).

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato a ripartire, con propri decreti, fra gli stati di previsione delle varie Amministrazioni statali i fondi iscritti, per competenza e cassa, ai capitoli 6682, 6683, 6685, 6741, 6742, 6743, 6771, 6773, 6857, 6864, 6876, 9004, 9010 e 9011 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1997. Il Ministro del tesoro è, altresì, autorizzato ad apportare, con propri decreti, ai bilanci delle aziende autonome le variazioni connesse con le ripartizioni di cui al presente comma.

3. Il Ministro del tesoro, sentiti i Ministri dei trasporti e della navigazione e della difesa, è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento ad appositi capitoli, anche di nuova istituzione, dello stato di previsione del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 1997, dello stanziamento iscritto, per competenza e cassa, al capitolo 4641 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, in relazione all'effettivo fabbisogno dipendente dal trasferimento dal predetto Ministero della difesa all'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale, delle funzioni previste dagli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1981, n. 145.

4. L'importo massimo di emissione di titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie, è stabilito in lire 61.400 miliardi.

5. Il limite degli impegni, assumibili dalla Sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione (SACE) per la garanzia di durata sino a ventiquattro mesi, di cui all'articolo 17, lettera a), della legge 24 maggio 1977, n. 227, è fissato, per l'anno finanziario 1997, in lire 18.000 miliardi.

6. Il limite degli impegni assumibili dalla predetta SACE per la garanzia di durata superiore ai ventiquattro mesi di cui all'articolo 17, lettera b), della citata legge 24 maggio 1977, n. 227, e successive modificazioni, è fissato, per l'anno finanziario 1997, in lire 12.000 miliardi.

7. Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento delle somme occorrenti per l'effettuazione delle elezioni politiche, amministrative e del Parlamento europeo e per l'attuazione dei referendum, dai fondi iscritti, per competenza e cassa, al capitolo 6853 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1997 a capitoli, anche di nuova istituzione, degli stati di previsione del medesimo Ministero del tesoro e dei Ministeri delle finanze, di grazia e giustizia, degli affari esteri e dell'interno per lo stesso anno finanziario, concernenti competenze ai componenti i seggi elettorali, nomine e notifiche dei presidenti di seggio, compensi per lavoro straordinario, compensi agli estranei all'Amministrazione, missioni, premi, indennità e competenze varie alle Forze di polizia, trasferte e trasporto delle Forze di polizia, rimborsi per facilitazioni di viaggio agli elettori, spese di ufficio, spese telegrafiche e telefoniche, fornitura di carta e stampa di schede, manutenzioni ed acquisto di materiale elettorale, servizio automobilistico ed altre esigenze derivanti dall'effettuazione delle predette consultazioni elettorali.

8. Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento, agli appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1997, dei fondi iscritti, per competenza e cassa, al capi-

tolo 6805 del medesimo stato di previsione per gli oneri relativi alle operazioni di ricorso al mercato.

9. Il Ministro del tesoro è autorizzato a trasferire, con propri decreti, i fondi iscritti al predetto capitolo 6805 ai capitoli concernenti interessi sui certificati speciali di credito del tesoro, in relazione al maggior onere derivante dalla determinazione del tasso di interesse dei predetti certificati speciali di credito del tesoro nonché ai pertinenti capitoli di bilancio in relazione al maggior onere derivante dalla determinazione degli interessi da pagare su certificati di credito del tesoro denominati in *European Currency Units* (ECU).

10. Gli importi dei fondi previsti dagli articoli 7, 8 e 9 della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono stabiliti, rispettivamente, in lire 2.800 miliardi, lire 900 miliardi e lire 300 miliardi.

11. Per gli effetti di cui all'articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono considerate spese obbligatorie e d'ordine quelle descritte nell'elenco n. 1 annesso allo stato di previsione del Ministero del tesoro.

12. I capitoli della parte passiva del bilancio a favore dei quali è data facoltà al Governo di iscrivere somme con decreti da emanare in applicazione del disposto dell'articolo 12, primo e secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono quelli descritti, rispettivamente, negli elenchi nn. 2 e 3 annessi allo stato di previsione del Ministero del tesoro.

13. Le spese per le quali può esercitarsi la facoltà prevista dall'articolo 9 della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono indicate nell'elenco n. 4, annesso allo stato di previsione del Ministero del tesoro.

14. Gli importi di compensazione monetaria riscossi negli scambi fra gli Stati membri ed accertati sul capitolo di entrata 1472 sono correlativamente versati, con imputazione a carico del capitolo 5924 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1997, sul conto di tesoreria denominato: « Ministero del tesoro — FEOGA, Sezione garanzia ».

15. Gli importi di compensazione monetaria accertati nei mesi di novembre e dicembre 1996 sono riferiti alla competenza dell'anno 1997 ai fini della correlativa spesa, da imputare al citato capitolo 5924.

16. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, il Ministro del tesoro su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, le variazioni di bilancio in termini di residui, di competenza e di cassa, per la ripartizione tra le Amministrazioni competenti del fondo iscritto al capitolo 9012 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1997.

17. Le somme iscritte ai capitoli 6771, 6879, 9011 e 9012 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1997, non utilizzate al termine dell'esercizio, sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo.

18. Il Ministro del tesoro è autorizzato a ripartire, con propri decreti, le somme conservate nel conto dei residui sui capitoli 6683, 6771 e 9011 dello stato di previsione del Ministero del tesoro.

19. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, con regolamento da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti i criteri e le procedure per l'utilizzo dello stanziamento del capitolo 6878 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi. Lo schema del regolamento è trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'acquisizione del parere delle competenti Commissioni. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

20. Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro

per l'anno finanziario 1997 delle somme affluite all'entrata per essere destinate ad alimentare il fondo di cui all'articolo 24 della legge 11 febbraio 1992, n. 157. Il Ministro del tesoro è altresì autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla ripartizione del predetto fondo in attuazione del medesimo articolo 24 della citata legge n. 157 del 1992.

21. Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1997 delle somme affluite all'entrata per essere destinate ad alimentare il fondo di cui all'articolo 18, comma 3, della legge 5 gennaio 1994, n. 36. Il Ministro del tesoro è altresì autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla ripartizione del predetto fondo in attuazione del medesimo articolo 18 della legge n. 36 del 1994.

22. Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione all'apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro, per l'anno finanziario 1997, delle somme affluite all'entrata del bilancio per essere destinate ad alimentare il fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.

23. Ai fini della compensazione sui fondi erogati per la mobilità sanitaria in attuazione dell'articolo 12, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione al capitolo 5941 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1997 delle somme versate all'entrata dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALLA TABELLA N. 2 ANNESSA ALL'ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 3.

Alla tabella 2, Ministero del tesoro, variare gli importi di competenza e di cassa dei seguenti capitoli:

cap. 5042:

CP: -8.000.000.000;

CS: -8.000.000.000;

cap. 5051:

CP: -2.000.000.000;

CS: -2.000.000.000;

cap. 5052:

CP: -5.000.000.000;

CS: -5.000.000.000;

Conseguentemente alla tabella 3, Ministero delle finanze, capitolo 1134, variare gli importi di competenza e di cassa:

CP: +15.000.000.000;

CS: +15.000.000.000.

Tab. 2. 2.

Bono, Armani, Valensise.

Alla tabella 2, Ministero del tesoro, capitolo 5059, variare gli importi:

CP: -700.000.000;

CS: -700.000.000.

Conseguentemente alla tabella 9, Ministero dei lavori pubblici, capitolo 7740, variare gli importi:

CP: +700.000.000;

CS: +700.000.000.

Tab. 2. 1.

Bono, Armani, Valensise.

**ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO**

ART. 4.

(Stato di previsione del Ministero delle finanze e disposizioni relative).

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle

finanze, per l'anno finanziario 1997, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 3).

2. Ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 aprile 1959, n. 189, il numero degli ufficiali di complemento del Corpo della guardia di finanza da mantenere in servizio di prima nomina, per l'anno finanziario 1997, è stabilito in 420.

3. Ai fini della ripartizione dello stanziamento iscritto al capitolo 3583 dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1997, il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, in termini di competenza e cassa, al trasferimento di fondi dal predetto capitolo ad altri capitoli, anche di nuova istituzione, del medesimo stato di previsione.

4. I capitoli a favore dei quali possono effettuarsi prelevamenti dal fondo a disposizione di cui all'articolo 9, comma 4, della legge 1° dicembre 1986, n. 831, sono, per l'anno finanziario 1997, quelli descritti nell'elenco n. 1, annesso allo stato di previsione del Ministero delle finanze.

5. Il Ministro del tesoro è autorizzato a trasferire, con propri decreti, in termini di competenza e di cassa, dallo stato di previsione del Ministero del tesoro — rubrica 3 « Provveditorato generale dello Stato » — allo stato di previsione del Ministero delle finanze, le somme occorrenti per la provvista di beni e servizi per l'Amministrazione finanziaria, da parte della sezione staccata del Provveditorato generale dello Stato di cui all'articolo 9 della legge 29 ottobre 1991, n. 358.

6. Per l'anno 1997 l'Amministrazione dei monopoli di Stato è autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate e a provvedere allo smaltimento dei generi dei monopoli medesimi secondo le tariffe vigenti, nonché a impegnare e pagare le spese, ai termini del regio decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258, convertito dalla legge 6 dicembre 1928, n. 3474, in conformità degli stati di previsione annessi a quello del Ministero delle finanze (Appendice n. 1).

EMENDAMENTI PRESENTATI ALLA TABELLA N. 13 ANNESSA ALL'ARTICOLO 14 DEL DISEGNO DI LEGGE

(Per l'articolo 14 del disegno di legge si veda l'A.C. n. 2063-B)

ART. 14.

Alla tabella 13, Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, capitolo 7456, sostituire lo stanziamento:

CS: -75.000.000

con il seguente:

CS: -118.155.000.

Tab. 13. 3.

Poli Bortone, Nuccio Carrara, Aloi, Caruso, Fino, Franz, Losurdo.

Alla tabella 13, Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, capitolo 7977, variare gli importi:

CS: -10.000.000.000.

Tab. 13. 2.

Poli Bortone, Nuccio Carrara, Aloi, Caruso, Fino, Franz, Losurdo.

Alla tabella 13, Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, capitolo 8219, variare gli importi:

CS: -150.000.000.000.

Tab. 13. 1.

Poli Bortone, Nuccio Carrara, Aloi, Caruso, Fino, Franz, Losurdo.

Alla tabella 13, Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, capitolo 7455, variare gli importi:

CS: + 50.000.000.000.

Conseguentemente alla stessa tabella, capitolo 8219, variare gli importi:

CS: -125.000.000.

Tab. 13. 4

Poli Bortone, Nuccio Carrara, Aloï, Caruso, Fino, Franz, Losurdo.

**ARTICOLO 22 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO**

ART. 22.

(Totale generale della spesa).

1. È approvato in lire 960.999.829.840.000 in termini di competenza e in lire 908.182.282.832.000 in termini di cassa il totale generale della spesa dello Stato per l'anno finanziario 1997.

TABELLA A NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Capitoli di spesa del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1997 per i quali il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare variazioni tra loro compensative.

Stato di previsione del Ministero del tesoro:

Capitoli nn. 4472, 4478, 4665, 4667, 4668, 4675, 4677, 4678, 4691, 4693, 4694, 4695, 4696, 4697, 4698 e 6805;

Capitoli nn. 4570 e 4575;

Capitoli nn. 5032 e 5042;

Capitoli nn. 5941 e 5957;

Capitoli nn. 5963, 5971 e 5976;

Capitoli nn. 4443, 5033 e 5051.

Stato di previsione del Ministero delle finanze:

Capitoli nn. 1090, 1125, 1134, 3128, 3453 e 5388;

Capitoli nn. 3500, 3521 e 3530;

Capitoli nn. 3501, 3519, 3525 e 3533;

Capitoli nn. 5372 e 5375;

Capitoli nn. 5475 e 5476.

Stato di previsione della spesa dell'Amministrazione dei Monopoli di Stato:

Capitoli nn. 2001 e 2002;

Capitoli nn. 2003 e 2004;

Capitoli nn. 3001 e 3002.

Stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia:

Capitoli nn. 1586 e 1602;

Capitoli nn. 1587 e 1598;

Capitoli nn. 7001, 7003, 7004, 7005 e 7010.

Stato di previsione del Ministero degli affari esteri:

Capitoli nn. 1014, 1501 e 1503;

Capitoli nn. 2502 e 2503.

Stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione:

Capitoli nn. 1556 e 1558;

Capitoli nn. 1568, 1569, 1572 e 1580;

Capitoli nn. 1652, 1653 e 1654;

Capitoli nn. 2057 e 2058;

Capitoli nn. 2071 e 2072;

Capitoli nn. 3292 e 3402;

Capitoli nn. 7202, 7209 e 7242.

Stato di previsione del Ministero della difesa:

Capitoli nn. 1087 e 2501;

Capitoli nn. 1123 e 1124.

Le tabelle relative ai singoli stati di previsione sono state approvate dal Senato nel testo del Governo (si vedano gli stampati da 2063/1 a 2063/20) con le modificazioni risultanti dalla Nota di variazioni (si vedano gli stampati da 2063/1-bis a 2063/20-bis), dalla Seconda Nota di variazioni (si vedano gli stampati 2063/1-ter, 2063/1-A-ter, 2063/2-ter, 2063/3-ter, 2063/17-ter, 2063/20-ter), dalla Terza Nota di variazioni (si vedano gli stampati da 2063/1-quater a 2063/20-quater), dalla Quarta Nota di variazioni (si vedano gli stampati 2063/1-A-quinquies, 2063/2-quinquies, 2063/4-quinquies, 2063/8-quinquies, 2063/15-quinquies, 2063/19-quinquies) e dalla Quinta Nota di variazioni (si vedano gli stampati da 2063/1-sexies a 2063/10-sexies, da 2063/12-sexies a 2063/15-sexies e da 2063/17-sexies a 2063/20-sexies).

ORDINE DEL GIORNO

La Camera,

in sede di esame dello stato di previsione della spesa del Ministero della Difesa per l'anno 1997 e delle connesse parti del disegno di legge finanziaria,

tenuto conto degli indirizzi di politica generale del Governo che informano la manovra economico-finanziaria, che prevedono, pur in presenza di severi vincoli, di non arrestare il processo di sviluppo degli investimenti proiettato su un orizzonte temporale pluriennale, avuto riguardo, nel comparto Difesa, alle esigenze di riqualificazione e ammodernamento,

considerato che:

nel corso dell'iter parlamentare lo stato di previsione del Ministero della

difesa per l'anno 1997 si è attestato su di una cifra complessiva inferiore, in termini monetari, sia al previsionale che all'assestato 1996, con una riduzione di oltre 500 miliardi delle originali previsioni di spesa presentate dal Governo per il settore degli investimenti;

l'indisponibilità di adeguate risorse per tale settore determinerebbe il rinvio o la sospensione di importanti programmi, anche sviluppati in cooperazione internazionale, con grave pregiudizio per il mantellimento degli impegni assunti, inevitabili ripercussioni sulla concreta possibilità di realizzare l'indispensabile processo di ammodernamento e rinnovamento delle forze armate e sui livelli occupazionali, nonché ulteriore aggravio del divario già esistente con i principali Paesi europei in termini di limitazioni e carenze di mezzi e materiali in dotazione alle forze armate;

preso atto che: non è possibile in alcun modo compensare tale riduzione degli investimenti mediante interventi all'interno del bilancio del dicastero, in quanto in sede di predisposizione delle previsioni di spesa sono già stati messi in atto tutti i possibili interventi per ridurre al limite della accettabilità le spese di funzionamento,

impegna il Governo:

a rendere disponibile in sede di assestamento una congrua integrazione a favore del bilancio della difesa, da utilizzare in via prioritaria per il finanziamento dei programmi di ammodernamento e rinnovamento a carattere internazionale.

9/2063-B/1

« Lavagnini, Giannattasio, Aleffi ».

PAGINA BIANCA

**DISEGNO DI LEGGE: DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE
DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO
(LEGGE FINANZIARIA 1997) (APPROVATO DALLA CAMERA E
MODIFICATO DAL SENATO) (2371-B)**

PAGINA BIANCA

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

CAPO I

DISPOSIZIONI
DI CARATTERE FINANZIARIO

Art. 1.

1. Per l'anno 1997, il limite massimo del saldo netto da finanziare resta determinato in termini di competenza in lire 91.500 miliardi, al netto di lire 16.754 miliardi per regolazioni debitorie. Tenuto conto delle operazioni di rimborso di prestiti, il livello massimo del ricorso al mercato finanziario di cui all'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362 - ivi compreso l'indebitamento all'estero per un importo complessivo non superiore a lire 4.000 miliardi relativo ad interventi non considerati nel bilancio di previsione per il 1997 - resta fissato, in termini di competenza, in lire 368.700 miliardi per l'anno finanziario 1997.

2. Per gli anni 1998 e 1999 il limite massimo del saldo netto da finanziare del bilancio pluriennale a legislazione vigente, tenuto conto degli effetti della presente legge, è determinato, rispettivamente, in lire 80.200 miliardi ed in lire 56.000 miliardi, al netto di lire 10.145 miliardi per l'anno 1998 e lire 6.941 miliardi per l'anno 1999, per le regolazioni debitorie; il livello massimo del ricorso al mercato è determinato, rispettivamente, in lire

390.600 miliardi ed in lire 284.000 miliardi. Per il bilancio programmatico degli anni 1998 e 1999, il limite massimo del saldo netto da finanziare è determinato, rispettivamente, in lire 79.200 miliardi ed in lire 69.500 miliardi ed il livello massimo del ricorso al mercato è determinato, rispettivamente, in lire 389.600 miliardi ed in lire 297.500 miliardi.

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

Art. 2.

1. Per ciascuno degli anni 1997, 1998 e 1999, l'eventuale maggiore gettito rispetto alle previsioni derivanti dalla normativa vigente è interamente utilizzato per la riduzione del saldo netto da finanziare, salvo che si tratti di assicurare la copertura finanziaria di interventi urgenti ed imprevisti necessari per fronteggiare calamità naturali o improrogabili esigenze connesse con la tutela della sicurezza del Paese ovvero situazioni di emergenza economico-finanziaria.

2. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 11-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 6 della legge 23 agosto 1988, n. 362, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 1997-1999, restano determinati per l'anno 1997 in lire 13.599.680 milioni per il fondo speciale destinato alle spese correnti, secondo il dettaglio di cui alla tabella A allegata alla

presente legge, e in lire 1.556.610 milioni per il fondo speciale destinato alle spese in conto capitale, secondo il dettaglio di cui alla tabella B allegata alla presente legge.

3. Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio 1997 e triennale 1997-1999, in relazione a leggi di spesa permanente la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria, sono indicate nella tabella C allegata alla presente legge.

4. È fatta salva la possibilità di provvedere in corso d'anno alle integrazioni da disporre in forza dell'articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468, relativamente agli stanziamenti di cui al comma 3 relativi a capitoli ricompresi nell'elenco n. 1 allegato allo stato di previsione del Ministero del tesoro.

5. Ai termini dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362, gli stanziamenti di spesa per il rifinanziamento di norme che prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati fra le spese in conto capitale restano determinati, per l'anno 1997, in lire 1.087 miliardi, secondo il dettaglio di cui alla tabella D allegata alla presente legge.

6. Ai termini dell'articolo 11, comma 3, lettera e), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362, le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi indicate nella tabella E allegata alla presente legge sono ridotte degli importi determinati nella medesima tabella.

7. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi a carattere pluriennale restano determinati, per ciascuno degli anni 1997, 1998 e 1999, nelle misure indicate nella tabella F allegata alla presente legge.

8. A valere sulle autorizzazioni di spesa in conto capitale recate da leggi a carattere pluriennale riportate nella tabella di cui al comma 7, le Amministrazioni e gli enti pubblici possono assumere impegni nell'anno 1997, a carico di esercizi futuri,

nei limiti massimi di impegnabilità indicati per ciascuna disposizione legislativa in apposita colonna della stessa tabella, ivi compresi gli impegni già assunti nei precedenti esercizi a valere sulle autorizzazioni medesime.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALLE TABELLE A, B, C E D ANNESSE ALL'ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE

(Per l'articolo 2 del disegno di legge si veda l'A.C. n. 2371-B)

ART. 2

TABELLA A

Alla Tabella A, Presidenza del Consiglio, modificare gli importi come segue:

1997: - 900.000;

1998: - 900.000;

1999: - 900.000.

Conseguentemente, alla tabella B, Ministero dei lavori pubblici, modificare gli importi come segue:

1997: + 900.000;

1998: + 900.000;

1999: + 900.000.

Tab. A. 9.

Bagliani, Giancarlo Giorgetti.

Alla Tabella A, Presidenza del Consiglio, modificare gli importi come segue:

1997: - 500.000;

1998: - 500.000;

1999: - 500.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella, Ministero della pubblica istruzione, modificare gli importi come segue:

1997: + 500.000;

1998: + 500.000;

1999: + 500.000.

Tab. A. 20.

Teresio Delfino, Peretti, Follini,
Panetta, Bastianoni.

*Alla Tabella A, Presidenza del Consiglio,
modificare gli importi come segue:*

1997: - 300.000;

1998: - 500.000;

1999: - 700.000.

*Conseguentemente, alla medesima ta-
bella, Ministero della pubblica istruzione,
modificare gli importi come segue:*

1997: + 300.000;

1998: + 500.000;

1999: + 700.000.

Tab. A. 19.

Teresio Delfino, Peretti, Follini,
Panetta, Bastianoni.

*Alla Tabella A, Presidenza del Consiglio,
modificare gli importi come segue:*

1998: - 365.000;

1999: - 365.000.

*Conseguentemente, alla tabella B, Mini-
stero dei trasporti e della navigazione,
modificare gli importi come segue:*

1998: + 365.000;

1999: + 365.000.

Tab. A. 8.

Bagliani, Giancarlo Giorgetti.

*Alla Tabella A, Presidenza del Consiglio,
modificare gli importi come segue:*

1997: + 12.500;

1998: + 12.500;

1999: - 18.000.

Tab. A. 24.

Taradash, Cicu.

*Alla Tabella A modificare gli importi
come segue:*

a) *Presidenza del Consiglio*

1997: - 12.000;

b) *Ministero del Lavoro:*

1997: - 10.000.

*Conseguentemente alla Tabella C, Mini-
stero del tesoro, decreto del Presidente della
Repubblica n. 649 del 1972 e decreto-legge
n. 11 del 1993, convertito con modifica-
zioni, dalla legge n. 70 del 1993, cap. 4517
modificare gli importi come segue:*

1997: + 22.000.

Tab. A. 27.

Bono, Armani, Valensise.

*Alla Tabella A, Presidenza del Consiglio,
modificare gli importi come segue:*

1997: - 10.000;

1998: - 10.000.

*Conseguentemente, alla tabella B, Mini-
stero dei lavori pubblici, modificare gli
importi come segue:*

1997: + 10.000;

1998: + 10.000.

Tab. A. 22.

Cardinale, Lucchese, Grillo, Pe-
retti, D'Alia, Teresio Delfino.

Alla Tabella A, Ministero del tesoro, modificare gli importi come segue:

1997: - 50.000;

1998: - 50.000.

Conseguentemente, alla tabella B, Ministero dei lavori pubblici, modificare gli importi come segue:

1997: + 50.000;

1998: + 50.000.

Tab. A. 5.

Bagliani, Giancarlo Giorgetti.

Alla Tabella A, Ministero del tesoro, modificare gli importi come segue:

1997: - 30.000;

1998: - 30.000.

Conseguentemente, alla tabella B, Ministero dei lavori pubblici, modificare gli importi come segue:

1997: + 30.000;

1998: + 30.000.

Tab. A. 2.

Bagliani, Giancarlo Giorgetti.

Alla Tabella A, Ministero del tesoro, modificare gli importi come segue:

1997: - 25.000;

1998: - 35.000;

1999: - 15.000.

Conseguentemente, alla tabella B, Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, modificare gli importi come segue:

1997: + 25.000;

1998: + 35.000;

1999: + 15.000.

Tab. A. 3.

Bagliani, Giancarlo Giorgetti.

Alla Tabella A, Ministero del tesoro, modificare gli importi come segue:

1997: + 34.220;

1998: + 34.220;

1999: + 34.220.

Conseguentemente, alla medesima tabella, Ministero dell'ambiente, modificare gli importi come segue:

1997: - 34.220;

1998: - 34.220;

1999: - 34.220.

Tab. A. 4.

Bagliani, Giancarlo Giorgetti.

Alla Tabella A, Ministero del tesoro, modificare gli importi come segue:

1997: + 25.000;

1998: + 25.000;

1999: + 25.000.

Tab. A. 25.

Taradash, Danese.

Alla tabella A, Ministero del lavoro e della previdenza sociale, modificare gli importi come segue:

1997: - 8.000;

1998: - 10.000;

1999: - 10.000.

Conseguentemente alla Tabella C, Ministero della sanità, Legge n.41, 1986, articolo 27, comma 2, Cap. 3038/P, modificare gli importi come segue:

1997: + 8.000;

1998: + 10.000;

1999: + 10.000.

Tab. A. 29.

Bono, Armani, Valensise.

Alla Tabella A, Ministero dell'ambiente, modificare gli importi come segue :

1997: - 5820;

1998: - 5820;

1999: - 5820.

Tab. A. 26.

Taradash, Liotta.

TABELLA B

Alla Tabella B, Ministero del tesoro, modificare gli importi come segue:

1997: - 60.000;

1998: - 60.000;

1999: -.

Conseguentemente, alla stessa tabella, Ministero dei lavori pubblici, modificare gli importi come segue:

1997: + 60.000;

1998: + 60.000;

1999: -.

Tab. B. 8.

Bagliani, Giancarlo Giorgetti.

Alla Tabella B, Ministero del tesoro, modificare gli importi come segue:

1997: - 3.000;

1998: - ;

1999: - .

Conseguentemente, alla medesima tabella B, Ministero per i beni culturali e ambientali, modificare gli importi come segue:

1997: + 3.000;

1998: - ;

1999: - .

Tab. B. 7.

Bagliani, Giancarlo Giorgetti.

Alla Tabella B, Ministero del tesoro, modificare gli importi come segue:

1997: - ;

1998: - 50.000;

1999: - 50.000.

Conseguentemente, alla tabella B, Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, variare gli importi come segue:

1997: + ;

1998: + 50.000;

1999: + 50.000.

Tab. B. 3.

Bagliani, Giancarlo Giorgetti.

Alla Tabella B, Ministero del tesoro, modificare gli importi come segue:

1997: + 5.000;

1998: + 5.000;

1999: -.

Conseguentemente, alla tabella B, Ministero dei lavori pubblici, modificare gli importi come segue:

1997: - 5.000;

1998: - 5.000.

1999: -.

Tab. B. 1.

Bagliani, Giancarlo Giorgetti.

Alla tabella B, Ministero dei lavori pubblici, modificare gli importi come segue:

1997: - 7.000;

1998: - 3.000.

1999: -.

Conseguentemente, alla Tabella C, Ministero dell'università e della ricerca scientifica, legge n. 186 del 1988 e legge n. 233 del 1995 ASI, Cap. 7504, 7527:

1997: + 7.000;

1998: + 3.000.

Tab. B. 17.

Bono, Armani, Valensise.

Alla Tabella B, Ministero dei lavori pubblici, modificare gli importi come segue:

1997: - 5.000;

1998: - 5.000.

1999: -.

Conseguentemente, alla Tabella C, Ministero dell'università e della ricerca scientifica, Edilizia universitaria, Cap. 7109:

1997: + 5.000;

1998: + 5.000.

Tab. B. 16.

Bono, Armani, Valensise.

Alla Tabella B, Ministero dei lavori pubblici, modificare gli importi come segue:

1997: - 2.000;

1998: - 2.000.

1999: -.

Conseguentemente, alla Tabella C, Ministero dell'università e della ricerca scientifica, legge n. 951 del 1977: Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione dello Stato, articolo 11: contributo al CNR (cap. 7502):

1997: + 2.000;

1998: + 2.000.

Tab. B. 15.

Bono, Armani, Valensise.

Alla Tabella B, Ministero dei lavori pubblici, modificare gli importi come segue:

1997: + 100.000;

1998: + 100.000;

1999: - .

di cui per rate ammortamento mutui:

1997: + 100.000;

1998: + 100.000;

1999: -.

Conseguentemente, alla tabella C, Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, legge n. 951 del 1977: Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione dello Stato, articolo 11: contributo al CNR (cap. 7502), modificare gli importi come segue:

1997: - 100.000;

1998: - 100.000.

Tab. B. 10.

Galati, Peretti, Teresio Delfino, Fabris.

Alla Tabella B, Ministero dei trasporti, modificare gli importi come segue:

1997: - ;

1998: - 20.000;

1999: - 20.000.

Tab. B. 12.

Taradash, Marras.

Alla Tabella B, Ministero dell'industria, commercio ed artigianato, modificare gli importi come segue:

1997: - ;

1998: - 5.000;

1999: - 5.000.

Tab. B. 13.

Taradash, Pagliuca.

Alla Tabella B, Ministero dell'ambiente, modificare gli importi come segue:

1997: - 14.000;

1998: - ;

1999: - .

Tab. B. 14.

Taradash, Rosso.

TABELLA C

Alla tabella C, apportare le seguenti modificazioni:

a) Ministero degli affari esteri, legge n. 549 del 1995, Misure di razionalizzazione della finanza pubblica: articolo 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (cap. 1255), variare gli importi come segue:

1997: - 10.000;

b) Ministero della sanità, legge n. 41 del 1986: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1986): articolo 27, comma 2: Potenziamento del sistema informativo sanitario (cap. 7038/p), variare gli importi come segue:

1997: - 20.000;

1998: - 20.000;

1999: - 20.000.

c) Ministero dell'ambiente, legge n. 549 del 1995, Misure di razionalizzazione della finanza pubblica: articolo 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (cap. 1708), variare gli importi come segue:

1997: - 40.000;

1998: - 40.000;

1999: - 40.000.

d) Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, legge n. 951 del 1977, Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione dello

Stato: articolo 11: Contributo al C.N.R. (cap. 7502), variare gli importi come segue:

1997: - 300.000;

1998: - 300.000;

e) Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, legge n. 186 del 1988 e legge n. 233 del 1995: agenzia spaziale italiana (capp. 7504, 7527), variare gli importi come segue:

1997: - 200.000;

1998: - 200.000.

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 2, lettera a), capoverso 2), sostituire le parole: fino a 20 per cento con le seguenti: fino al 25 per cento.

Tab. C. 22.

Teresio Delfino, Peretti, Bastianoni.

Alla tabella C, apportare le seguenti modificazioni:

a) Ministero degli affari esteri, legge n. 549 del 1995, Misure di razionalizzazione della finanza pubblica: articolo 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (cap. 1255), variare gli importi come segue:

1997: - 10.000;

b) Ministero della sanità, legge n. 41 del 1986: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1986): articolo 27, comma 2: Potenziamento del sistema informativo sanitario (cap. 7038/p), variare gli importi come segue:

1997: - 20.000;

1998: - 20.000;

1999: - 20.000.

c) Ministero dell'ambiente, legge n. 549 del 1995, Misure di razionalizzazione della finanza pubblica: articolo 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti,

associazioni, fondazioni ed altri organismi (cap. 1708), variare gli importi come segue:

1997: - 40.000;

1998: - 40.000;

1999: - 40.000.

d) Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, legge n. 951 del 1977, Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione dello Stato: articolo 11: Contributo al C.N.R. (cap. 7502), variare gli importi come segue:

1997: - 300.000;

1998: - 300.000;

e) Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, legge n. 186 del 1988 e legge n. 233 del 1995: agenzia spaziale italiana (capp. 7504, 7527), variare gli importi come segue:

1997: - 200.000;

1998: - 200.000.

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 2, lettera a), capoverso 3), sostituire le parole: fino a 20 per cento con le seguenti: fino al 30 per cento.

Tab. C. 23.

Teresio Delfino, Peretti, Bastianoni.

Alla tabella C, apportare le seguenti modificazioni:

a) Ministero degli affari esteri, legge n. 549 del 1995, Misure di razionalizzazione della finanza pubblica: articolo 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (cap. 1255), variare gli importi come segue:

1997: - 10.000;

b) Ministero della sanità, legge n. 41 del 1986: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello

Stato (legge finanziaria 1986): articolo 27, comma 2: Potenziamento del sistema informativo sanitario (cap. 7038/p), variare gli importi come segue:

1997: - 20.000;

1998: - 20.000;

1999: - 20.000.

c) Ministero dell'ambiente, legge n. 549 del 1995, Misure di razionalizzazione della finanza pubblica: articolo 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (cap. 1708), variare gli importi come segue:

1997: - 40.000;

1998: - 40.000;

1999: - 40.000.

d) Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, legge n. 951 del 1977, Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione dello Stato: articolo 11: Contributo al C.N.R. (cap. 7502), variare gli importi come segue:

1997: - 100.000;

1998: - 100.000;

e) Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, legge n. 186 del 1988 e legge n. 233 del 1995: agenzia spaziale italiana (capp. 7504, 7527), variare gli importi come segue:

1997: - 30.000;

1998: - 30.000.

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 2, lettera a), capoverso 1), sostituire le parole: fino a 20 per cento con le seguenti: fino al 25 per cento.

Tab. C. 21.

Teresio Delfino, Peretti, Bastianoni.

Alla tabella C, Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica,

legge n. 910 del 1986, articolo 7, comma 8, Edilizia universitaria (cap. 7109/p), variare gli importi come segue:

1997: + 5.000.

Conseguentemente, alla Tabella D, sopprimere la voce: legge n. 331 del 1985: provvedimenti urgenti per l'edilizia universitaria — stanziamenti per la seconda università di Roma (cap. 7112 ex 7304/Università).

Tab. C. 1.

Giancarlo Giorgetti, Bianchi Clerici.

Alla tabella C, Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, legge n. 186 del 1988 e legge n. 233 del 1995: agenzia spaziale italiana (capp. 7504, 7527), variare gli importi come segue:

1997: - 200.000.

1998: - 200.000.

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 2, lettera a), sostituire le parole: 1.200 miliardi per l'anno 1997, di lire 1.300 miliardi per l'anno 1998 e di lire 1.300 miliardi per l'anno 1999 con le seguenti: di lire 1.400 miliardi per l'anno 1997, di lire 1.500 miliardi per l'anno 1998 e di lire 1.500 miliardi per l'anno 1999.

Tab. C. 19.

Teresio Delfino, Peretti, Bastianoni.

Alla tabella C, Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, legge n. 186 del 1988 e legge n. 233 del 1995: agenzia spaziale italiana (capp. 7504, 7527), variare gli importi come segue:

1997: - 200.000.

Conseguentemente, alla tabella D, alla legge n. 1329 del 1965: Acquisto macchine utensili (cap. 7775/Tesoro): variare l'importo come segue:

1997: + 200.000.

Tab. C. 6.

Bagliani, Giancarlo Giorgetti.

Alla tabella C, Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, legge n. 186 del 1988 e legge n. 233 del 1995: agenzia spaziale italiana (capp. 7504, 7527), variare gli importi come segue:

1997: - 100.000.

Conseguentemente, alla tabella D, alla legge n. 1329 del 1965, Acquisto macchine utensili (cap. 7775/Tesoro), variare l'importo come segue:

1997: + 100.000.

Tab. C. 13.

Bagliani, Giancarlo Giorgetti.

Alla tabella C, Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, legge n. 186 del 1988 e legge n. 233 del 1995: agenzia spaziale italiana (capp. 7504, 7527), variare gli importi come segue:

1997: - 18.000.

Conseguentemente, alla tabella E, sopprimere la voce: Legge n. 100 del 1990, norme sulla promozione della partecipazione a società ed imprese miste all'estero (cap. 7561 Commercio estero).

Tab. C. 2.

Bagliani, Giancarlo Giorgetti.

TABELLA D

Alla Tabella D, Legge n. 331 del 1985: Provvedimenti urgenti per l'edilizia universitaria. Stanziamenti per la seconda università di Roma (cap. 7112 ex 7304/Università), modificare gli importi come segue:

1997: - 3.000.

Tab. D. 5.

Bagliani, Giancarlo Giorgetti.

Alla Tabella D, Legge n. 331 del 1985: Provvedimenti urgenti per l'edilizia universitaria. Stanziamenti per la seconda università di Roma (cap. 7112 ex 7304/Università), modificare gli importi come segue:

1997: - 2.500.

Tab. D. 4.

Bagliani, Giancarlo Giorgetti.

**ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO**

CAPO II

**DISPOSIZIONI
IN MATERIA DI ENTRATA**

Art. 3.

1. In applicazione dell'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, e tenendo conto del disposto dell'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, le minori entrate per imposta sul reddito delle persone fisiche per gli anni 1997, 1998 e 1999 sono valutate, rispettivamente, in lire 1.400 miliardi, 1.500 miliardi e 1.500 miliardi.

2. In deroga alle disposizioni richiamate nel comma 1, in luogo della restituzione del drenaggio fiscale:

a) con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, emanato di concerto con i Ministri del tesoro e per la solidarietà sociale entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nei limiti della maggiore spesa di lire 1.200 miliardi per l'anno 1997, di lire 1.300 miliardi per l'anno 1998 e di lire 1.300 miliardi per l'anno 1999, i limiti di reddito e gli importi dell'assegno al nucleo

familiare indicati nelle tabelle di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 11 aprile 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 125 del 30 maggio 1996, applicativo dell'articolo 3, comma 3, della legge 28 dicembre 1995, n. 550, sono incrementati con le seguenti finalità:

1) aumento fino al 20 per cento dell'importo degli assegni al nucleo familiare;

2) aumenti fino al 20 per cento dei beneficiari dell'assegno al nucleo familiare, prevedendo fasce di reddito per l'accesso all'assegno distintamente per ciascuna consistenza numerica familiare;

3) aumento fino al 25 per cento dell'importo dell'assegno al nucleo familiare per i nuclei familiari comprendenti figli ed equiparati, senza limite di età, nonché fratelli, sorelle e nipoti che si trovino nelle condizioni di inabilità indicate nell'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153. I predetti aumenti possono essere ridotti, in eguale misura percentuale, fino a concorrenza delle suindicate risorse finanziarie;

b) al fine di attenuare il carico fiscale, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, entro i limiti complessivi di lire 200 miliardi annui, la misura della detrazione prevista dall'articolo 13, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, può essere incrementata, limitatamente ai titolari di redditi da pensione, secondo i seguenti criteri:

1) fino a lire 312.000 per i redditi di importo annuo fino a lire 9 milioni;

2) fino a lire 275.000 per i redditi di importo annuo da lire 9.000.001 a lire 9.100.000.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 3.

Al comma 2, lettera a), capoversi 1, 2 e 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: fino al con la seguente: del.

3. 1.

Teresio Delfino, Peretti, Bastianoni.

Al comma 2, lettera a), capoverso 1, sostituire le parole: fino al con la seguente: del.

3. 3.

Bono, Armani, Valensise.

Al comma 2, lettera a), sostituire il capoverso 2, con il seguente:

2) aumenti del 20 per cento dei beneficiari dell'assegno al nucleo familiare;

3. 4.

Bono, Armani, Valensise.

Al comma 2, lettera a), capoverso 3, sostituire le parole: fino al con la seguente: del.

***3. 5.**

Bono, Armani, Valensise.

Al comma 2, lettera a), capoverso 3, sostituire le parole: fino al con la seguente: del.

***3. 2.**

Teresio Delfino, Peretti, Bastianoni.

PAGINA BIANCA

PROSPETTO DI COPERTURA

(Articolo 6, comma 1)

(Nel testo approvato dal Senato)

PAGINA BIANCA

PROSPETTO DI COPERTURA
(Articolo 6, comma 1)

COPERTURA DEGLI ONERI DI NATURA CORRENTE
PREVISTI DALLA LEGGE FINANZIARIA 1997

(articolo 5, comma 5, della legge n. 362 del 1988)

	1997	1998	1999
--	------	------	------

(in miliardi di lire)

1) ONERI DI NATURA CORRENTE DA COPRIRE

Tabella «A» legge finanziaria (1)	2.847	4.771	6.245
(differenza rispetto a legislazione vigente)			
Nuove o maggiori spese correnti:	10.100	4.900	4.900
(articolato legge finanziaria)			
Separazione assistenza-previdenza	3.600	3.600	3.600
Fondo pensioni FF.SS.	- 5.300	-	-
Assegno per il nucleo familiare	1.200	1.300	1.300
Minori entrate correnti:	460	965	1.230
Provvedimento collegato	260	765	1.030
(articolato legge finanziaria)	200	200	200
Maggiori spese correnti nette:	1.166	405	615
Provvedimento collegato	210	405	615
Tabella «C» legge finanziaria	956	-	-
Totale oneri da coprire ...	14.573	11.041	12.990

2) MEZZI DI COPERTURA

Nuove o maggiori entrate:	13.453	10.658	11.699
Tabella «C» legge finanziaria	-	-	-
Provvedimenti collegati (2)	13.453	10.658	11.699

XIII LEGISLATURA - ALLEGATO A AI RESOCONTI - SEDUTA DEL 22 DICEMBRE 1996

Segue: PROSPETTO DI COPERTURA

	1997	1998	1999
(in miliardi di lire)			
Riduzione di spese correnti:	2.702	8.593	11.727
Tabelle legge finanziaria:	1	210	2.563
Tabella «C» (economie nette)	-	209	2.562
Tabella «E»	1	1	1
Articolato legge finanziaria	-	-	-
Provvedimenti collegati	2.701	8.383	9.164
Totale mezzi di copertura (2) ...	16.155	19.251	23.426
Disponibilità residue di copertura (+) (2) ... o risorse da reperire (-)	1.682	8.210	10.436

NOTE	1997	1998	1999
(in miliardi di lire)			
(1) Totale vecchie e nuove finalizzazioni al netto degli accantonamenti di segno negativo e delle seguenti regolazioni debitorie pregresse:	4.592	6.008	7.429
1997 = > miliardi 12.360;			
1998 = > miliardi 6.132;			
1999 = > miliardi 3.132.			
Fondo speciale di parte corrente a legislazione vigente emendato (Allegato C.3 bilancio) al netto delle seguenti regolazioni debitorie:	1.581	1.073	1.051
1997 = > miliardi 1.000;			
1998 = > miliardi 1.132;			
1999 = > miliardi 1.132.			
Ripristino accantonamenti relativi ai decreti-legge decaduti	164	164	133
Maggiori oneri recati dal nuovo fondo speciale di parte corrente	2.847	4.771	6.245
(2) Al netto della contribuzione straordinaria per l'Unione monetaria	11.502		

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

preso atto della riduzione di lire 5 miliardi per ciascun anno del triennio 1997-1998-1999 degli stanziamenti per l'edilizia universitaria, così come stabilito nel passaggio dei provvedimenti in oggetto al Senato;

preso atto dello stanziamento di lire 5 miliardi per ciascun anno del triennio 1997-1998-1999 finalizzato alla costituzione in Latina di una sede distaccata dell'università di Roma, previsto nella legge finanziaria così come modificata nel passaggio al Senato;

considerato che il piano triennale di sviluppo delle attività universitarie emanato con decreto del Presidente della Repubblica del 31 dicembre 1995 prevede l'istituzione degli atenei di Varese, Piemonte Orientale, Benevento e Catanzaro;

preso atto che è al momento in corso l'iter previsto dalla legge per la costituzione delle università autonome di Varese e Piemonte orientale

impegna il Governo

a compiere tutti gli atti necessari affinché si concretizzi al più presto l'autonomia degli atenei di Varese e Piemonte orientale, così come legittimamente stabilita dalle norme in vigore;

a finanziare, così come previsto dalla legge, gli atenei di Varese e Piemonte orientale, sia per le necessità di edilizia che per le esigenze di funzionamento didattico e amministrativo.

9/2371B/1.

« Bianchi Clerici, Giancarlo Giorgetti, Comino ».

La Camera,

preso atto che il disegno di legge finanziaria in Tabella C, rubrica Ministero dell'Industria, prevede a favore dell'ENEA per ciascuno degli anni 1997, 1998 e 1999 uno stanziamento di 450 miliardi;

dato che l'entità di tale stanziamento è dovuta ad un incremento di 25 miliardi rispetto alle proposte del Governo, incremento finalizzato al supporto di due iniziative: a) la prosecuzione del progetto Ignitor; b) studi e ricerche sul problema dello smaltimento dei rifiuti radioattivi;

impegna il Governo

a dare le opportune indicazioni all'ENEA in modo che tale somma annua di 25 miliardi venga ripartita al 50% tra le suddette due iniziative.

9/2371-B/2.

« Possa, Aprea, Cambursano ».

La Camera,

esaminato il disegno di legge 2371-B, recante « Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 1997) »;

considerato che il Grande Giubileo del 2000 richiederà un impegno organizzativo straordinario non solo per la città di Roma e per il Lazio, ma per l'intero territorio nazionale, sul quale occorrerà, in particolare, prevedere e regolare i flussi di pellegrini e di visitatori, predisporre i servizi e le strutture necessarie per l'accoglienza, migliorare la mobilità urbana ed extraurbana, intervenire per la tutela e il restauro di edifici religiosi e di beni culturali;

visto che il decreto-legge n. 551 del 1996, già approvato dalle Camere, oltre a disciplinare la realizzazione di un piano di interventi a Roma e nel Lazio disponendo le relative risorse finanziarie, all'articolo 1, comma 11, prevede che con successivi provvedimenti legislativi riguardanti l'intero territorio nazionale saranno assunte le ulteriori iniziative per assicurare il pieno conseguimento delle finalità del concorso dello Stato alla realizzazione delle iniziative connesse alla celebrazione del Giubileo;

considerato che il disegno di legge finanziaria prevede, alla tabella B, un

accantonamento per ulteriori interventi per il Giubileo, e che in relazione a ciò, nella seduta dell'Assemblea del 15 novembre scorso, il rappresentante del Governo, sottosegretario di Stato per il tesoro, ha assunto l'impegno ad attivare per gli interventi fuori Lazio un finanziamento che tenga conto del contenuto degli emendamenti Lorenzetti Tab.B.88 e Casinelli Tab.B.63, ritirati dai presentatori proprio a seguito di questo impegno del Governo;

ritenendo che con la presentazione del disegno di legge n. 2896 il Governo ha dato solo una prima parziale attuazione a questo impegno;

impegna il Governo

ad assicurare le condizioni per la realizzazione, nelle parti del territorio nazionale diverse dal Lazio interessate da percorsi religiosi, dei necessari interventi, rigorosamente funzionali al Giubileo, relativi, in particolare, all'accoglienza, al restauro dei luoghi di culto e alla accessibilità degli stessi, a tal fine dando completa attuazione all'impegno assunto dal Sottosegretario di Stato per il tesoro nella richiamata seduta dell'Assemblea della Camera del 15 novembre 1996 in ordine all'entità dei finanziamenti.

9/2371-B/3

« Lorenzetti, Casinelli ».

La Camera,

constatato che:

il rinnovo del contratto dei metalmeccanici ha subito, con la presentazione il 19 dicembre 1996 di un documento da parte della Federmeccanica, una svolta grave e foriera di tensioni sociali e politiche;

in tale documento l'associazione imprenditoriale, oltre a fare proposte salariali non rispettose delle clausole dell'accordo del 23 luglio 1993 e discriminatorie tra i lavoratori del Centro-Nord e del Mezzogiorno del paese, chiedendo l'inserimento nel contratto collettivo di cate-

ria di una « clausola di garanzia » con la quale si vorrebbe imporre che la mancata attuazione, da parte del Governo e del Parlamento, delle richieste imprenditoriali di sgravi contributivi comporti automaticamente la decadenza degli impegni economici assunti con il contratto nazionale stesso, esercita di fatto un vero e proprio ricatto nei confronti delle istituzioni della Repubblica;

questa presa di posizione della Federmeccanica fa seguito alle dichiarazioni del Presidente della Confindustria nelle quali si chiedeva al Governo di adottare una politica « diversa », richiesta accompagnata dalla minaccia di « spazzare via il Governo » qualora tale « svolta » non fosse attuata;

come già scritto in un ordine del giorno (n. 9/2371/29) presentato dai deputati Diliberto, Mussi, Mattarella, Crema, Paissan, Piscitello, ed accolto dal Governo il 16 novembre scorso, « il Governo è firmatario e garante dell'accordo del 23 luglio 1993, che prevedeva, tra l'altro, il recupero dell'inflazione reale rispetto a quella programmata »;

impegna il Governo:

a chiarire ufficialmente le proprie posizioni in merito al documento presentato dalla Federmeccanica;

a formulare con urgenza alle parti una propria proposta per la risoluzione della vertenza che espliciti l'applicazione dell'accordo triangolare del 23 luglio 1993, ed in particolare preveda, per quanto concerne il potere d'acquisto delle retribuzioni dei lavoratori metalmeccanici, un recupero del pregresso coerente con l'attuazione della politica dei redditi.

9/2371-B/4.

« Crucianelli, Guerra, Altea, Bielli, Bolognesi, Nappi, Sciacca, Vignali, Bandoli, Attili, Cordoni, Alveti, Marco Fumagalli, Giardiello, Di Stasi, Faggiano, Duca, Bartolich ».

DISEGNO DI LEGGE: S. 1539. — CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 23 OTTOBRE 1996, N. 542, RECANTE DIFFERIMENTO DEI TERMINI PREVISTI DA DISPOSIZIONI LEGISLATIVE IN MATERIA DI INTERVENTI IN CAMPO ECONOMICO E SOCIALE (APPROVATO DAL SENATO) (2851)

PAGINA BIANCA

ORDINI DEL GIORNO

In riferimento al decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 542, atto Camera 2851, articolo 4, dopo il comma 6.

La Camera,

premesso che:

la situazione dell'industria di macellazione è esposta al rispetto delle normative comunitarie da anni;

tale normativa ha comportato per molte imprese del settore pubblico e privato un processo di adeguamento a *standards* europei sia sul piano della capacità produttiva che del rigoroso rispetto delle norme igienico-sanitarie;

a tale riguardo nel nostro paese vi sono strutture produttive così adeguate che sono in crisi o già da mesi chiuse;

appare perciò evidente che il processo di modernizzazione in questo settore è fortemente condizionato dalla continua esistenza di strutture inadeguate al rispetto della normativa comunitaria e nazionale ma al tempo stesso beneficiaria di continue proroghe da parte del Governo alla produzione,

impegna il Governo

a far sì che il rinnovo della autorizzazione contenuto in questo provvedimento a scadenza 31 dicembre 1997 non venga più prorogato e che si presenti

rapidamente un disegno di legge di rioridino del settore.

9/2851/1.

« Edo Rossi, Ferrari, Occhionero, Oliverio, Buglio, Malentacchi, Prestamburgo, Tattarini ».

La Camera,

considerato che la legge n. 46 del 1990 prevede l'entrata in vigore delle norme sui requisiti di sicurezza per gli impianti e gli edifici in ordine all'utilizzazione del gas; che in molti casi questo comporta interventi in taluni casi molto gravosi;

verificato che le pubbliche amministrazioni hanno proposto la indeterminazione delle normative circa la definizione dei requisiti di sicurezza e che si troverebbero costrette alla applicazione delle norme sanzionatorie previste;

considerato altresì che i tempi tecnici non consentirebbero comunque ai cittadini di adempiere entro la seduta del 31/12;

impegna il Governo

ad emanare entro il 31 dicembre 1996 un provvedimento che preveda la predisposizione di un regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 che fissi i requisiti di sicurezza per l'adeguamento, ai sensi dell'articolo 7 della legge 5 marzo 1990, n. 46, degli impianti per il trasporto e

l'utilizzazione del gas all'interno di edifici esistenti alla data di entrata in vigore della legge n. 46 del 1990, secondo il criterio della compatibilità dei requisiti di sicurezza previsti per gli edifici nuovi con le caratteristiche e le strutture degli edifici esistenti;

a prevedere nello stesso regolamento una differenziazione delle scadenze per l'adeguamento degli edifici e degli impianti in relazione alle diverse tipologie di impianto ed alla loro vetustà.

9/2851/2.

« Manzini, Muzio, Solaroli ».

La Camera,

considerato che:

con decreto ministeriale 24 ottobre 1996 è stata autorizzata l'assunzione presso la Società iniziative Sardegna (IN-SAR) dei lavoratori posti in esubero dalle imprese appaltatrici e sub-appaltatrici dei lavori di costruzione della termocentrale ENEL di Fiume Santo;

tale decreto emanato ai sensi del comma 9 dell'articolo 7 della legge 19 luglio 1993 n. 236 e del comma 14 dell'articolo 3 del decreto-legge 1° ottobre 1996 n. 510, prevede l'assunzione dei lavoratori impegnati nella costruzione della termocentrale ENEL licenziati entro il 31 dicembre 1996, fino al completamento del contingente di 450 unità previste nel 1995;

nel 1995 sono stati assunti dall'IN-SAR 114 unità, per il 1996 l'assunzione potrà realizzarsi per le restanti 336;

impegna il Governo

a prorogare all'anno 1997 gli interventi di cui all'articolo 7, comma 9 del decreto-legge 20 maggio 1993 n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993 n. 236;

ad inserire tale proposta di proroga nel decreto di fine anno.

9/2851/3.

« Attili ».

***DISEGNO DI LEGGE: S. 1407. — DELEGA AL GOVERNO IN
MATERIA DI TUTELA DELLE PERSONE E DI ALTRI SOGGETTI
RISPETTO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (APPRO-
VATO DALLA CAMERA E MODIFICATO DAL SENATO) (1579-B)***

PAGINA BIANCA

ARTICOLI 1 E 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 1.

(Delega per l'emanazione di disposizioni integrative della legislazione in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali)

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative della legislazione in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) specificare le modalità di trattamento dei dati personali utilizzati a fini storici, di ricerca e di statistica, tenendo conto dei principi contenuti nella raccomandazione n. R. (83) 10, adottata il 23 settembre 1983 dal Consiglio d'Europa, e successive modificazioni, con particolare riferimento alla durata della loro conservazione ed alle garanzie adeguate prescritte dalla normativa comunitaria riguardo ai dati raccolti per scopi diversi da quelli statistici, storici o scientifici e successivamente conservati per tali, diverse, finalità;

b) garantire la piena attuazione dei principi previsti dalla legislazione in materia di dati personali nell'ambito dei diversi settori di attività, nel rispetto dei criteri direttivi e dei principi della normativa comunitaria e delle seguenti raccomandazioni adottate dal Consiglio d'Europa:

1) n. R. (81) 1, del 23 gennaio 1981, in materia di dati sanitari, e successive modificazioni;

2) n. R. (85) 20, del 25 ottobre 1985, sui dati utilizzati per fini di *direct marketing*;

3) n. R. (86) 1, del 23 gennaio 1986, sui dati impiegati per scopi di sicurezza sociale;

4) n. R. (89) 2, del 18 gennaio 1989, sui dati utilizzati per finalità di lavoro;

5) n. R. (90) 19, del 13 settembre 1990, in materia di dati personali utilizzati per finalità di pagamento e di altre operazioni connesse;

6) n. R. (91) 10, del 9 settembre 1991, sulla comunicazione a terzi dei dati personali detenuti da organi pubblici;

7) n. R. (95) 4, del 7 febbraio 1995, sulla protezione dei dati personali nel settore dei servizi di telecomunicazione, con particolare riguardo ai servizi telefonici;

c) razionalizzare il trattamento economico del personale del Garante per la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali in relazione a quello previsto dall'ordinamento per ogni altra Autorità di garanzia secondo il tendenziale criterio dell'uniformità a parità di responsabilità costituzionale;

d) individuare i presupposti per l'attribuzione di un numero di identificazione personale, ivi compreso il codice fiscale, e per il trattamento del medesimo e delle informazioni ad esso connesse, nonché per il collegamento con altri dati, sentita

l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione, prevedendo adeguate garanzie con riferimento ai numeri di identificazione personale connessi a dati di carattere sensibile o idonei a rivelare i provvedimenti di cui all'articolo 686, commi 1, lettere *a)* e *d)*, 2 e 3 del codice di procedura penale;

e) stabilire le modalità e i termini per l'aggiornamento, per la rettificazione e per le altre modificazioni dei dati effettuati in conseguenza dell'esercizio dei diritti dell'interessato o di un provvedimento del Garante per la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, quando i dati personali sono riprodotti su disco ottico;

f) prevedere forme semplificate di notificazione del trattamento dei dati personali e del loro trasferimento all'estero, con particolare riguardo ai trattamenti non automatizzati di dati diversi da quelli sensibili e da quelli di cui all'articolo 686 del codice di procedura penale, ed ulteriori casi di esonero dal relativo obbligo per trattamenti da individuare preventivamente che, in ragione delle relative modalità o della natura dei dati personali, non presentino rischi di un danno all'interessato, ferma restando l'applicabilità delle altre disposizioni di legge;

g) prevedere forme di semplificazione degli adempimenti a carico delle piccole imprese e di coloro che esercitano imprese artigiane;

h) estendere l'applicazione delle disposizioni relative al trattamento dei dati da parte di chi esercita la professione di giornalista, ad eccezione delle disposizioni concernenti i dati sensibili, ai soggetti che esercitano con carattere di continuità l'attività di pubblicista o di praticante giornalista iscritti, rispettivamente, negli elenchi di cui agli articoli 26 e 33 della legge 3 febbraio 1963, n. 69;

i) adattare, ai trattamenti in ambito pubblico esclusi dall'applicazione della legislazione in materia di tutela delle per-

sone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, i principi desumibili dalla medesima legislazione, sulla base dei seguenti criteri:

1) pieno recepimento dei principi medesimi;

2) rispetto dei principi stabiliti dalla Convenzione n. 108 sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati di carattere personale, adottata a Strasburgo il 28 gennaio 1981 e resa esecutiva con legge 21 febbraio 1989, n. 98, nonché della normativa comunitaria, tenendo conto dei criteri di cui alla raccomandazione n. R. (87) 15, adottata il 17 settembre 1987 dal Consiglio d'Europa;

3) ricognizione puntuale dei soggetti pubblici titolari dei trattamenti esclusi, nonché dei medesimi trattamenti;

3) introduzione degli adattamenti resi indispensabili dalla specificità degli interessi perseguiti dai suddetti trattamenti in ambito pubblico;

4) particolare considerazione per i trattamenti di dati che implicino maggiori rischi di un danno all'interessato;

5) specificazione delle modalità attraverso le quali si svolge il controllo sul rispetto delle disposizioni di legge che presiedono ai suddetti trattamenti in ambito pubblico;

h) prevedere norme che favoriscano lo sviluppo dell'informatica giuridica e le modalità di collegamento, per l'autorità giudiziaria e per l'autorità di pubblica sicurezza, con le banche dati della pubblica amministrazione;

i) mantenere il raccordo tra le attività del Garante per la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali e quelle dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione, anche modificando le disposizioni della legislazione in materia

di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali e del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, e successive modificazioni, nonché l'armonizzazione dello stato giuridico del relativo personale;

l) stabilire le modalità applicative della legislazione in materia di protezione dei dati personali ai servizi di comunicazione e di informazione offerti per via telematica, individuando i titolari del trattamento di dati inerenti i servizi accessibili al pubblico e la corrispondenza privata, nonché i compiti del gestore anche in rapporto alle connessioni con reti sviluppate su base internazionale;

m) individuare i casi in cui, all'atto della comunicazione o della diffusione di dati personali provenienti da archivi, registri, elenchi, atti o documenti tenuti da pubbliche amministrazioni, debba essere indicata la fonte di acquisizione dei dati.

ART. 2.

(Delega per l'emanazione di disposizioni correttive della legislazione in materia di

tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali).

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni correttive della legislazione in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) rispetto dei principi e della impostazione sistematica della legislazione in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali;

b) introduzione delle sole correzioni a tale legislazione che, dopo il primo periodo di applicazione della medesima, sentiti il Garante per la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali e nelle materie di sua competenza l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione, si dimostrino necessarie per realizzarne pienamente i principi o per assicurarne la migliore attuazione o per adeguarla all'evoluzione tecnica del settore.

PAGINA BIANCA

***DISEGNO DI LEGGE: S. 1582. — DIFFERIMENTO DI TERMINI
PREVISTI DA DISPOSIZIONI LEGISLATIVE CONCERNENTI IL
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E NORME RELATIVE AD
IMPEGNI INTERNAZIONALI (APPROVATO DALLA III COMMIS-
SIONE PERMANENTE DEL SENATO) (2763)***

PAGINA BIANCA

ARTICOLI 1, 2, 3, 4, 5 E 6 DEL DISEGNO
DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIO-
NE IDENTICO A QUELLO APPRO-
VATO DAL SENATO

ART. 1.

1. Le funzioni del Comitato interministeriale di coordinamento delle attività di cooperazione nelle zone del confine nord-orientale e nell'Adriatico, istituito dall'articolo 8 del decreto-legge 24 luglio 1992, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 1992, n. 390, sono prorogate fino al 31 dicembre 1999.

2. Per consentire il funzionamento del Comitato interministeriale di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di lire 50 milioni annui per il triennio 1997-1999. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 2.

1. È prorogata fino al 31 dicembre 1998 la partecipazione italiana alla missione di monitoraggio nei territori della ex Jugoslavia (Missione di monitoraggio della Comunità europea - ECMM). A tale fine è autorizzata la spesa di lire 3.300 milioni annui per il biennio 1997-1998, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capi-

tolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 3.

1. I contratti stipulati dalla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri, ai sensi della legge 29 dicembre 1988, n. 554, in atto alla data del 31 dicembre 1996, sono prorogati, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 23, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, fino al 30 aprile 1997, ovvero, se più ravvicinata, fino alla data dell'eventuale immissione in ruolo del personale a contratto risultato vincitore del concorso per titoli bandito ai sensi del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e conformemente al disposto di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 1993, n. 543, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1994, n. 121. A tale fine il termine per bandire il concorso è fissato al trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del provvedimento che determina la pianta organica del personale.

ART. 4.

1. La durata in carica della commissione per il contenzioso, istituita ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 28 dicembre 1993, n. 543, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1994, n. 121, è prorogata fino al 31 dicembre 1997.

2. All'onere derivante dal comma 1, valutato in lire 540 milioni per l'anno 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento riguardante il Ministero degli affari esteri.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 5.

1. Gli stanziamenti iscritti in bilancio in conto competenze e in conto residui, in

applicazione delle leggi 26 febbraio 1992, n. 212, 30 settembre 1993, n. 388, 4 ottobre 1994, n. 579, non impegnati al termine dell'esercizio finanziario 1996, possono esserlo nell'esercizio 1997.

2. Le somme iscritte in conto residui al capitolo 8225 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri per il 1996, non impegnate nell'esercizio 1996, possono esserlo nell'esercizio 1997.

ART. 6.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**DISEGNO DI LEGGE: S. 895. — FINANZIAMENTO DEL
CENSIMENTO INTERMEDIO DELL'INDUSTRIA E DEI
SERVIZI NELL'ANNO 1996 (APPROVATO DALLA I COM-
MISSIONE PERMANENTE DEL SENATO) (2746)**

PAGINA BIANCA

ARTICOLI DA 1 A 11 DEL DISEGNO DI
LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIO-
NE IDENTICO A QUELLO APPRO-
VATO DAL SENATO

ART. 1.

*(Data di rilevazione
e campo di osservazione).*

1. È indetto il censimento intermedio dell'industria e dei servizi che sarà effettuato con riferimento all'anno 1996.

2. Il censimento, previsto dal Programma statistico nazionale per il triennio 1995-1997 sotto la voce «microcensimento dell'industria e dei servizi», sarà effettuato mediante l'integrazione degli archivi statistici ed amministrativi e mediante indagini, anche campionarie, per il controllo dei risultati dell'integrazione di detti archivi e per approfondimenti settoriali.

3. Sono soggetti al censimento gli enti, gli organismi, le imprese pubbliche e private e le relative unità locali che esercitano la loro attività nel campo dell'industria, dei servizi e dell'artigianato. Restano escluse dal censimento le attività che formano oggetto dei censimenti generali dell'agricoltura.

4. La data e le norme di esecuzione del censimento di cui al comma 1 sono stabilite con apposito regolamento da emanare con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, dell'interno e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

ART. 2.

(Oneri finanziari).

1. Per far fronte agli oneri finanziari che dovranno essere sostenuti per le operazioni di censimento, programmate per il triennio 1995-1997, è autorizzata la spesa di lire 48 miliardi, da assegnare all'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) che provvede ad eseguire il censimento stesso ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322.

2. Per l'attuazione della presente legge sono estese all'Istituto nazionale di statistica le disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 2 ed al terzo comma dell'articolo 5 della legge 13 luglio 1966, n. 559.

3. La spesa di cui al comma 1 è iscritta nello stato di previsione del Ministero del tesoro, in ragione di lire 48 miliardi per l'anno finanziario 1996.

ART. 3.

(Operazioni censuarie).

1. L'Istituto nazionale di statistica provvede alle operazioni di censimento anche avvalendosi degli organi del Sistema statistico nazionale.

2. L'Istituto nazionale di statistica può altresì avvalersi di enti pubblici e privati e di società per azioni costituite o partecipate per lo svolgimento dei propri compiti, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322.

3. Le operazioni di registrazione dei dati di censimento, relativi al territorio di rispettiva competenza, possono essere affidate anche alle camere di commercio,

industria, artigianato e agricoltura, dotate di strutture ritenute idonee dall'Istituto.

4. Ai comuni e alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura che, in base al regolamento di esecuzione di cui all'articolo 1, comma 4, siano incaricati di svolgere le operazioni di censimento sarà erogata una somma, il cui ammontare complessivo, commisurato alle unità censite da ciascuno di detti enti, nonché, per le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, anche alle attività di verifica dei dati e di coordinamento a livello provinciale delle operazioni censuarie, graverà sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 1. Tale somma è corrisposta a titolo di contributo forfettario alle spese di carattere generale che gli enti stessi dovranno sostenere per l'esecuzione delle operazioni di censimento e per il pagamento dei compensi ai rilevatori ed agli operatori incaricati del loro coordinamento.

ART. 4.

(Rilevatori e coordinatori).

1. I comuni e le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura possono assumere con contratti a tempo determinato di durata non superiore a tre mesi, rinnovabili, se necessario, per altri tre mesi, persone alle quali affidare l'incarico di rilevatore o coordinatore.

2. I rilevatori ed i coordinatori devono essere in possesso dei requisiti che saranno indicati nel regolamento di esecuzione di cui all'articolo 1, comma 4.

ART. 5.

(Segreto statistico).

1. Il segreto sui dati e sulle notizie raccolti in occasione del censimento è tutelato dagli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 7 della presente legge.

2. I rilevatori ed i coordinatori sono vincolati al segreto d'ufficio ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e, in quanto incaricati di un pubblico servizio, al divieto di cui all'articolo 326 del codice penale.

ART. 6.

(Obbligo di risposta).

1. È fatto obbligo ai legali rappresentanti delle unità oggetto del censimento di fornire tutti i dati e le notizie loro richiesti con i modelli di rilevazione.

2. Coloro che non forniscano i dati e le notizie richiesti, ovvero li forniscano scientemente errati o incompleti, sono soggetti alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'articolo 11 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322.

ART. 7.

(Fornitura di dati individuali).

1. L'Istituto nazionale di statistica fornisce agli uffici di statistica delle amministrazioni, enti ed organismi facenti parte del Sistema statistico nazionale, che ne facciano richiesta motivata, i dati definitivi, resi anonimi, relativi alle singole unità di rilevazione ed al territorio di rispettiva competenza. Tali dati possono essere utilizzati unicamente per elaborazioni statistiche di interesse dell'amministrazione, ente od organismo a cui l'ufficio di statistica appartiene.

2. I dati di cui al comma 1 devono essere utilizzati nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322.

3. Le modalità per la fornitura, la conservazione e l'utilizzazione dei dati saranno stabilite nel regolamento di esecuzione di cui all'articolo 1, comma 4.

4. Al fine di consentire l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, l'Istituto nazionale di statistica fornirà alle camere di commercio, industria, artigianato e

agricoltura, per il tramite dell'Unioncamere, gli elenchi nominativi normalizzati delle imprese, compatibilmente con quanto disposto dall'articolo 9, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322.

ART. 8.

(Accesso ai dati individuali).

1. Le amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nonché gli organismi di diritto pubblico e le società sulle quali dette amministrazioni esercitano il controllo in ragione della partecipazione al capitale sociale, che dispongano di archivi, anche informatizzati, contenenti dati e notizie che siano utili ai fini di rilevazioni statistiche, sono tenuti a consentire all'Istituto nazionale di statistica di accedere ai detti archivi ed alle informazioni individuali ivi contenute. L'accesso avverrà secondo modalità concordate tra le parti.

2. Modificazioni, integrazioni e nuova impostazione della modulistica utilizzata dalle amministrazioni ed enti di cui al comma 1, che contengano le informazioni utilizzate per fini statistici, sono concordate con l'Istituto nazionale di statistica.

3. L'Istituto nazionale di statistica potrà acquisire solo le informazioni necessarie per le proprie finalità statistiche, utilizzandole nel rispetto degli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322.

ART. 9.

(Personale ISTAT).

1. L'Istituto nazionale di statistica, per l'esecuzione del censimento e per l'aggiorn-

namento periodico dell'archivio statistico delle imprese attive, può procedere ad assunzioni di personale con contratto a tempo determinato, secondo le modalità stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 marzo 1989, n. 127. Si applicano i limiti previsti dall'articolo 23 dell'accordo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171.

ART. 10.

(Province autonome di Trento e di Bolzano).

1. Nelle province autonome di Trento e di Bolzano, le funzioni che la presente legge attribuisce alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura sono esercitate dagli uffici di statistica delle province stesse.

ART. 11.

(Copertura finanziaria).

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 48 miliardi per l'anno 1996, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1996, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

PAGINA BIANCA

PROPOSTA DI LEGGE: SENESE ED ALTRI S. 883. — PROROGA DEL CONTRIBUTO A FAVORE DEL CENTRO NAZIONALE DI PREVENZIONE E DIFESA SOCIALE DI MILANO, ASSOCIAZIONE DOTATA DI STATUTO CONSULTIVO DEL CONSIGLIO ECONOMICO E SOCIALE DELLE NAZIONI UNITE (APPROVATO DALLA II COMMISSIONE PERMANENTE DEL SENATO) (2736)

PAGINA BIANCA

ARTICOLI 1, 2, 3 e 4 DELLA PROPOSTA
DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMIS-
SIONE IDENTICO A QUELLO APPRO-
VATO DAL SENATO

ART. 1.

1. Per il triennio 1996-1998 è attribuito all'Associazione « Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale », con sede in Milano, un contributo di lire 150 milioni annui.

ART. 2.

1. A decorrere dall'anno 1999 il contributo previsto dall'articolo 1 può essere rideterminato con le modalità previste dall'articolo 11, comma 3, lettera *d*), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

ART. 3.

1. Alla fine di ciascun esercizio finanziario la presidenza del Centro nazionale

di prevenzione e difesa sociale presenta al Ministero di grazia e giustizia una relazione delle attività svolte con allegato rendiconto delle entrate e delle spese dell'Istituto.

ART. 4.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 150 milioni annui a decorrere dal 1996, si provvede per il triennio 1996-1998 mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri, finalizzazione « Contributo statale alle associazioni nazionali di promozione sociale ».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

PAGINA BIANCA

COMUNICAZIONI

PAGINA BIANCA

**Missione valevole
nella seduta del 22 dicembre 1996.**

Veltroni.

**Annunzio
di proposte di legge.**

In data 21 dicembre 1996 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

ALBANESE ed altri: « Istituzione dei ruoli speciali dei commissari e dei direttori tecnici della Polizia di Stato » (2935),

VALPIANA ed altri: « Rifinanziamento della legge 23 dicembre 1993, n. 548, recante disposizioni per la prevenzione e la cura della fibrosi cistica » (2936);

FERRARI ed altri: « Norme in favore delle produzioni agricole danneggiate da organismi nocivi » (2937);

STUCCHI: « Nuove norme per il reclutamento del personale direttivo della scuola secondaria di primo e secondo grado » (2938).

In data 22 dicembre 1996 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge d'iniziativa dei deputati:

BOATO ed altri: « Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione » (2939).

Saranno stampate e distribuite.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* ai resoconti della seduta odierna.

*Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.*

Stampato su carta riciclata ecologica

ALA13-122
Lire 2100